



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO

Classificazione:

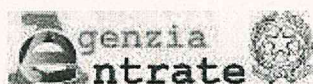
Mittente: CAZZARO TIZIANA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0011868

Data: 27/02/2026

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BIELLA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BIELLA

Registrazione di Atto Privato

Il 27/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSJ, serie 3, numero 56

data di stipula: 20/02/2026

ident.vo telematico: TSJ26L000056000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CZZTTN76L43A859A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

CZZTTN76L43A859A	96082440221			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Verbale dell'assemblea dei soci del 20 febbraio 2026

L'anno 2026, il giorno 20 febbraio, alle ore 18:30, in **videoconferenza su Zoom** si è riunita l'Assemblea Straordinaria di Architecta. Sono presenti, in proprio (sia in presenza sia in collegamento telefonico e online) e per delega, n. **28** socie e soci su **36** aventi diritto al voto e 2 soci senza diritto di voto (nuovi iscritti da gennaio 2026).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, sig.ra Tatiana Cazzaro, la quale dichiara aperta l'Assemblea Straordinaria di Architecta, validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Approvazione delle modifiche alla proposta di nuovo statuto Architecta** richiesta dal RUNTS ai sensi del Codice Civile e del codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

La Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Salvatore Chiarenza, Tesoriere in carica dell'Associazione Architecta.

La Presidente illustra quindi i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di recepire i requisiti disposti dal RUNTS per finalizzare la richiesta di accesso alla qualifica di **Associazione di Promozione Sociale (APS)** e al fine di apportare altre modifiche di seguito specificate.

Tra le modifiche proposte c'è:

- Rettifica dell'articolo 5.1 (tolta ripetizione "numero degli aderenti è illimitato")
- Rettifica dell'articolo 6.2 richiesta da RUNTS (non trasmissibilità della quota associativa)
- Rettifica dell'articolo 8.3 (incremento numero massimo di deleghe per socio a 3)
- Rettifica dell'articolo 15.2 richiesta da RUNTS (modifica regole di devoluzione del patrimonio in caso di chiusura dell'associazione)

La Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del testo degli articoli da modificare come risultante a seguito delle modifiche, qualora le stesse vengano approvate.

Deliberazione e chiusura dei lavori

Il nuovo Statuto viene approvato dall'Assemblea quasi all'unanimità delle persone presenti: su **28** voti espressi, si registrano:

- n. **1** astensioni
- nessun voto contrario

Il testo dello Statuto approvato è allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente dichiara pertanto approvato il nuovo Statuto sociale e comunica che lo stesso verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:15.

Letto, approvato e sottoscritto

Trento, 20 febbraio 2026

La presidente

Adriana Corbelli

Il segretario

Salvatore Aiana

[ALLEGATO A] > Lo Statuto Architecta

Lo Statuto di Architecta

Articolo 1. Nome e Indirizzo

Ai sensi del Codice Civile e del codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117) - da qui in avanti **"Codice del Terzo settore"** - è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Architecta – Società Italiana di Architettura dell'Informazione APS"**, in breve **"Architecta"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" sarà integrata automaticamente nella denominazione sociale. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.1. Indirizzo e durata

Architecta è un'Associazione senza scopo di lucro costituita in Italia. L'Associazione ha sede attualmente in Trento, loc. Passo del Cimirlo 70, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante e previa delibera del Consiglio Direttivo. Tale sede potrà essere trasferita su decisione unanime del Consiglio Direttivo, senza comportare modifica statutaria. La rappresentanza legale è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Finalità, attività e obiettivi

2.1 Scopo, finalità, attività e obiettivi

Architecta nasce nel 2009 con lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia, la cultura del buon design e dell'architettura dell'informazione, per la progettazione di sistemi, organizzazioni, artefatti, servizi con e per le persone.

Più in generale, Architecta si dedica in modo ampio e inclusivo alla promozione culturale dell'architettura dell'informazione e del buon design come mezzo per la costruzione di un linguaggio condiviso.

Si impegna a divulgare, promuovere, facilitare, ricercare e presentare esperienze e conoscenze, creare occasioni, infrastrutture, strumenti di collaborazione e di scambio che riguardano l'architettura dell'informazione, il design con un approccio centrato sulle persone, sulla sostenibilità (planet-centric design) e sul More-Than-Human-Design, ossia un design che coinvolge anche altre forme di intelligenza e agentività.

Architector si dedica in modo ampio e inclusivo alla promozione culturale, conoscenza, condivisione e solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

Come da atto Costitutivo del 12 febbraio 2009, l'Associazione si propone di svolgere attività nei confronti di Socie e Soci, loro familiari o terzi nei settori della promozione culturale così come esposti nei punti successivi, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone associate.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo delle attività di interesse generale previste dall'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e riportate di seguito.

L'Associazione organizza, gestisce e promuove attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- Promuovere la cultura e la disciplina della progettazione degli ambienti informativi condivisi, dell'architettura dell'informazione, della progettazione dell'esperienza utente (Experience Design, meglio conosciuto come UX design).
- Fornire occasioni, infrastrutture, strumenti per favorire la comunicazione e la collaborazione nell'ambito della comunità nazionale e internazionale.
- Promuovere l'eccellenza nei campi menzionati ai punti precedenti e costruire ponti tra le diverse discipline e le organizzazioni legate in maniera diretta e indiretta al tema della progettazione, dell'architettura dell'informazione, della progettazione dell'esperienza utente.
- Favorire la nascita e lo sviluppo di reti e collegamenti con altre organizzazioni, realtà associative, istituzioni, enti, università e imprese.
- Creare occasioni di scambio, formazione e mentoring per Socie e Soci.
- Presentare l'esperienza e la conoscenza di Socie e Soci al pubblico e ad altri soggetti esterni all'Associazione. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente e potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento d'ente morale.

L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati di interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse risorse volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo. A tal fine l'Associazione potrà utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa, utili al raggiungimento dello scopo sociale attraverso la collaborazione con altri Enti del territorio, Istituzioni, imprese e Associazioni anche attraverso la stipula di convenzioni, accordi e quant'altro previsto dalla normativa.



2.2 Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

2.3 Volontariato

L'Associazione si avvale in maniera prevalente dell'attività di volontariato di Socie e Soci e in modo occasionale di altre risorse volontarie non socie, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Inoltre può avvalersi di risorse volontarie organizzate in team verticali per la gestione di attività specifiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un team dedicato all'organizzazione di eventi come il Summit annuale).

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le risorse volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Le risorse volontarie svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socia volontaria e socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Alla risorsa volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Socie volontarie e soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

2.4 Personale retribuito

L'Associazione può assumere personale lavoratore dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle risorse volontarie o al cinque per cento del numero delle persone associate.

Articolo 3. Restrizioni e non discriminazione

3.1 Assenza scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di promozione culturale e di solidarietà sociale. Nessun membro dell'Associazione avrà alcun diritto o interesse nella proprietà dell'Associazione medesima.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate. Le cariche associative sono elettive, gratuite e tutte le persone associate possono esservi nominate.

3.2 Non-discriminazione

I membri dei vari organi dell'Associazione sono ammessi o scelti in modo non discriminatorio rispetto a razza, colore, nazionalità, sesso, religione, età, disabilità, opinioni politiche, orientamento sessuale e coniugale o stato di famiglia.

Chiunque potrà presentare domanda per l'ammissione all'Associazione, ed è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Socie e Soci, maggiorenni d'età, avranno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per Socie e Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3.2 Non-discriminazione

I membri dei vari organi dell'Associazione sono ammessi o scelti in modo non discriminatorio rispetto a razza, colore, nazionalità, sesso, religione, età, disabilità, opinioni politiche, orientamento sessuale e coniugale o stato di famiglia.

Chiunque potrà presentare domanda per l'ammissione all'Associazione, ed è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Socie e Soci, maggiorenni d'età, avranno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per Socie e Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 4. Bilancio e rendiconti

4.1 Bilancio e rendiconti

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'esercizio è redatto il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro



quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine sopra potrà essere prorogato a 180 giorni per particolari motivi o urgenze che devono essere giustificate all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione. Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice ed entro il 30 giugno di ogni anno è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.2 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5. Soci e socie

5.1 Requisiti di appartenenza

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ne condividono scopo, valori e finalità, che intendono impegnarsi per la loro realizzazione e decidono di sottostare al suo statuto.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro interessati all'architettura dell'informazione e alla progettazione dell'esperienza utente e che condividano gli stessi principi descritti nell'oggetto sociale (Art. 2.1) a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La persona giuridica che desidera iscriversi ad Architector potrà delegare una sola persona a rappresentarla. La delega deve contenere i dati del delegante (rappresentante legale dell'Ente del Terzo Settore) e i dati della persona delegata.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo nell'analizzare le domande di iscrizione potrà, con dovuta motivazione, respingere la candidatura. Il respingimento motivato va comunicato alla parte. La stessa ha tempo 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per fornire motivazioni o giustificazioni. Trascorso tale termine il respingimento è definitivo. L'accettazione verrà comunicata a mezzo mail o altri mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta comunicazione. Dalla data di accettazione la persona sarà iscritta nel registro dei Soci e ne riceve la qualifica.

Il Socio ammesso dovrà attenersi al presente statuto, ai regolamenti dell'Associazione e a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e mantenere un comportamento di rispetto nei confronti degli altri soggetti iscritti.



Socie e soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione di cui all'articolo 2.

Il numero di Socie e Soci è illimitato.

5.2 Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'Associazione: Dario Betti, Alberto Mucignat, Emanuele Quintarelli, Andrea Resmini, Luca Rosati.

I soci fondatori hanno diritto al voto in Assemblea e non sono tenuti al versamento delle quote associative.

5.3 Rimozione dei membri

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del Socio o Socia per comportamento contrastante con gli scopi sociali o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, del regolamento se in vigore e del codice di condotta.

Contro il provvedimento scritto, che deve essere motivato, Socie e Soci possono proporre appello, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, entro 15 giorni da quando egli viene a conoscenza del provvedimento.

Nello stesso devono essere riportati all'associato gli addebiti che gli vengono mossi. L'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per l'appello, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9, per deliberare l'esclusione della Socia o Socio.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Il mantenimento della qualifica di Socia o Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

5.4 Dimissioni

Ogni membro può dimettersi, presentando una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Le dimissioni non esonerano il socio dal versamento di eventuali arretrati non versati all'associazione.

5.5 Diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche socie

Tutte le persone associate hanno gli stessi diritti e stessi doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- ottenere informazioni di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, deve essere presentata espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 8 comma 5 (Regole di voto), del presente Statuto.

Hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le Socie e i Soci e tra loro e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, il codice di condotta e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6. Quote

6.1 Quote

Le quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo può decidere di agevolare la quota con una riduzione per studenti e altre categorie.

6.2 Rimborsi

Una Socia o Socio che si dimetta dall'Associazione prima dello scadere dell'anno solare non ha diritto al rimborso delle quote. La quota associativa inoltre è intrasmissibile (e non rivalutabile).

Articolo 7. Organi dell'associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo (presidente, vicepresidente, tesoriere)
- Presidente
- Comitato Consultivo
- Organo di controllo, laddove eletto
- Revisore dei conti, laddove eletto

Articolo 8. Assemblee e requisiti di voto

8.1 Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità delle Socie e dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e al presente statuto, obbligano tutte le persone associate. L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal/dalla Tesoriere/a;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal/dalla Tesoriere/a;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo;
- eleggere e revocare la/il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle spese di straordinaria amministrazione e qualsiasi altra deliberazione diversa da quanto stabilito per l'Assemblea ordinaria.

8.2 Convocazione delle Assemblee

Le convocazioni del Consiglio e le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante una comunicazione alle persone associate.

Questa comunicazione può anche avvenire attraverso posta elettronica, pec, attraverso la pubblicazione nei social network e sito internet istituzionale. Dovrà avvenire con più di 7 (sette) giorni di anticipo.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione purché intercorrano almeno 24 ore tra la data della prima e della seconda convocazione.

Un'Assemblea può essere richiesta da un decimo dei Soci con richiesta motivata, come esplicitato all'articolo 20 del Codice Civile.

Il/la Presidente che riceve la richiesta di convocazione dell'Assemblea controfirmata da un decimo dei Soci ordinari è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Assemblee possono essere tenute sia in presenza fisica che in videoconferenza, a condizione che tutte le persone partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione, prima dello scadere del mandato del Consiglio.

Il Consiglio sceglierà la modalità che garantisce la partecipazione del numero maggiore di Socie e Soci, dando a tutti i convenuti la possibilità di esprimersi e votare liberamente. È compito del Consiglio tenere il verbale delle assemblee dei soci e divulgarlo ai soci entro sette giorni solari dal termine di ogni Assemblea.

8.3 Deleghe

Gli Associati possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Gli enti voteranno tramite il loro rappresentante legale o delegato. Per le votazioni vale il principio del voto singolo.

8.4 Quorum e requisiti per le votazioni

Per l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per deliberare è necessaria la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, per deliberare basta la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più una delle persone associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.5 Regole di voto

Ciascun associato/o ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta alle persone associate che sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le Socie e i Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato/o minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 9. Consiglio Direttivo

9.1 Consiglio Direttivo

Il Consiglio è l'organo di rappresentanza dell'Associazione e gestisce le attività ordinarie e straordinarie. Tutti coloro che sono in regola con la quota annuale, possono essere eletti a un organo amministrativo dell'Associazione.

9.2 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre Socie o Soci a un massimo di nove. Al suo interno il Consiglio Direttivo deve necessariamente comprendere 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Tesoriere. Le persone che fanno parte del consiglio sono elette tra le Socie e i Soci ordinari/e e fondatori/trici.

9.3 Nomina e durata in carica

La composizione del Consiglio Direttivo avviene secondo quanto previsto dal regolamento sulle votazioni approvato dall'Assemblea e lo stesso non potrà avere un numero di componenti inferiore a tre.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Per la candidatura potranno essere presentate liste aggregate (voto di lista) o in alternativa prevedere la candidatura di singole persone. Le cariche interne sono decise all'interno del Consiglio Direttivo. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente provvede a inviare una comunicazione in merito alla composizione del nuovo Consiglio Direttivo ai soci entro il settimo giorno dalla sua elezione.

Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di tre anni dalla data dell'elezione e distribuisce al proprio interno, con regolare votazione, le cariche elettive.

Il Consigliere può ricandidarsi per un massimo di due mandati consecutivi per garantire il ricambio generazionale e dimostrare la democraticità di Architector.

Qualora a nuove elezioni non ci siano altre nuove candidature, spetta al Consiglio Direttivo decidere come proseguire.

9.4 Cause di decadenza e posti vacanti

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (articolo 5 comma 4);
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.9, c.3, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5, c.3 del presente Statuto;
- in caso di decesso.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi sopra riportati, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

In caso di assenza di sostituti/e o in caso di impossibilità o indisponibilità delle persone non elette, viene convocata un'Assemblea per la surroga del/dei consiglieri mancanti, che andrà fatta attraverso elezione (non è prevista la cooptazione).

I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo e, più in generale, la maggioranza dei componenti del Direttivo perda la carica per qualsiasi motivo, l'intero Consiglio Direttivo decade.

Sarà cura del Consiglio Direttivo uscente informare i Soci e le Socie e indire entro 30 giorni le elezioni del nuovo Organo. Nel contempo i membri superstiti dovranno gestire l'Associazione nell'ordinaria amministrazione.

9.5 Compensi

Nessuna carica viene retribuita; è ammesso il solo rimborso delle spese realmente sostenute a fronte di documentazione che le comprovi.

I Consiglieri non ricevono alcun compenso per i loro servizi in seno al Consiglio. Lo stesso vale per Volontarie e Volontari (Cfr. articolo 2.4).

9.6 Esecuzione dell'acquisto di mezzi di trasporto, mutui, e contratti

Il Consiglio è l'unico organo atto a stipulare contratti tramite la firma del Presidente.

Altri membri del Consiglio Direttivo non potranno stipulare contratti o rappresentare l'Associazione a meno che non vi sia delega da parte del C.D.

Per la stipula di mutui o atti di gravosi economicamente sarà d'obbligo la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 10. Cariche del Consiglio Direttivo

10.1 Presidente

Il/la Presidente rappresenta l'Associazione nelle sedi legale e amministrativa. Lo stesso presiede il Consiglio Direttivo.

10.2 Vicepresidente

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del/della Presidente, lo stesso è sostituito dal/dalla Vice Presidente.

10.3 Tesoriere

Il/la Tesoriere/a amministra i fondi dell'Associazione, presenta un rendiconto al Consiglio Direttivo e un bilancio annuale all'Assemblea entro i primi quattro mesi dal termine dell'esercizio.

Può aprire conti correnti, investire fondi con il consenso del Consiglio Direttivo, gestire il bilancio delle iniziative dell'Associazione. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione, tenere i contatti con le Banche, fare i prelevamenti e versamenti.

Il Tesoriere dovrà provvedere a fornire in ogni Assemblea un veritiero e accurato rendiconto delle operazioni finanziarie dell'associazione ed è tenuto a fornire le relazioni di volta in volta ove richiesto dal Consiglio della sua attività e della situazione finanziaria dell'Associazione.

Tutti i fondi ricevuti dal Tesoriere devono essere immediatamente trasferiti in un deposito designato dal Consiglio.

In caso di attività diverse, l'art. 13 comma 6 del Codice prevede che sia l'organo di amministrazione a documentare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'attività di segreteria viene gestita dai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 11. Comitati

11.1 Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo è un comitato permanente dell'Associazione, destinato a fornire consulenza e feedback al Consiglio e all'Assemblea dei soci.

I membri del Comitato Consultivo sono per diritto gli ex Presidenti che hanno portato a termine il mandato biennale e i Soci Fondatori. Il Comitato può esprimere pareri e consigliare, ma il parere non potrà essere vincolante per il Consiglio.

I componenti del Comitato devono essere Soci.

Il loro parere potrà essere richiesto e ottenuto sotto qualsiasi forma (scritta o verbale). Gli stessi non hanno responsabilità circa eventuali decisioni prese, a seguito di loro espressione, dal C.D.

Ogni componente del Comitato Consultivo può dimettersi dal Comitato stesso tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carica che provvede a darne comunicazione a tutti i Soci. I membri del Comitato Consultivo non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12. L'Organo di controllo

12.1 L'Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 13. Revisore legale dei conti

13.1 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 14. Assenza scopo di lucro, patrimonio e divieto di distribuzione

14.1 Assenza scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti
- Contributi dei privati
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati



- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Beni mobili e immobili di proprietà
- Eccedenze degli esercizi annuali
- Fondo di riserva
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
- Attività commerciali e produttive marginali
- Quote sociali.

14.3 Divieto distribuzione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 15. Modalità di scioglimento e devoluzione patrimonio

15.1 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene su richiesta dell'Assemblea o su proposta del Consiglio Direttivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci che potranno approvare nei modi e termini stabiliti dal presente statuto all'articolo 8, comma 1-5.

Ogni decisione di scioglimento proposto dal C.D. deve essere motivato all'Assemblea.

15.2 Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle Socie e ai Soci.

Articolo 16. Regole

16.1 Norme e linee guida

Il Consiglio Direttivo definisce il regolamento interno e linee guida che siano coerenti con il presente Statuto per le politiche, le procedure e programmi dell'Associazione. Questo dovrà essere poi approvato dall'Assemblea nei modi e termini previsti dal presente Statuto.

16.2 Libri e scritture

L'Associazione manterrà, presso uno dei membri del Consiglio Direttivo in carica, i libri corretti e completi con le registrazioni contabili delle attività, delle operazioni dell'Associazione, il Registro delle Socie e dei Soci e gli indirizzi di posta elettronica attraverso i quali Socie e Soci, con un consenso esplicito, possono essere contattati per le comunicazioni dell'Associazione.

Verranno inoltre redatti verbali dei lavori del Consiglio, del Comitato Consultivo e delle Assemblee delle Socie e dei Soci.

I libri e le scritture tenute potranno essere messe a disposizione delle persone associate per la consultazione, presso la sede, su richiesta. Il Consiglio Direttivo si riserva di regolare l'accesso ai Libri dei Soci.

Articolo 17. Modifiche e interpretazione

17.1 Modifiche statutarie

Questo regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione, rispettando quanto esplicitato all'articolo 8, commi 1-5 (Assemblee e requisiti di voto).

17.2 Interpretazione dello Statuto

In caso di ambiguità o controversie nell'interpretazione del presente Statuto, tali ambiguità o controversie saranno risolte a maggioranza degli aventi diritto al voto, come esplicitato all'articolo 8, commi 1-5 (Assemblee e requisiti di voto).

17.3 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella
Reg.to al N. 56 Serie 3
Add. 27 FEB. 2026
Liquidato € 200,00
Versato € 200,00
L'INCARICATO


Tatiana Cazzas